



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Roma, li 29 luglio 2017

Prefetto Roberto SGALLA
Direttore Centrale delle Specialità
Stradale, Polfer e Polizia delle
Telecomunicazioni
R o m a

Prot.: 6.2/554/2017/fr

OGGETTO: Polizia Ferroviaria – indennità vigilanza scalo, indennità di Ordine Pubblico- Violazione per omessa cumulabilità.
Richiesta intervento urgente.

Signor Prefetto,

le scrivo, conoscendo la Sua sensibilità in merito al benessere del personale, per sottoporle una delle problematiche scaturita, unitamente ad altre su cui si fa riserva di inviarle dettagliata e puntuale nota, dall'applicazione della nuova convenzione con l'Ente FS e che riveste carattere di priorità.

La convenzione sottoscritta il 26 giugno 2017 tra il Dipartimento della P.S. e la Direzione Centrale Protezione Aziendale del Gruppo FS sembrava essersi posta, come fine primario, quello di dare un maggiore e più efficace impulso all'attività di vigilanza scalo e alle scorte a bordo treno.

In virtù di ciò si sono analiticamente rafforzate e rimodulate le volontà operative alle quali sono state attribuiti incrementi economici per compensare le più impegnative e mirate attività richieste. Per le restanti parti la convenzione non ha introdotto revisioni che, almeno a parere di scrive, potesse generare modifiche o restringimenti delle altre indennità collegate al tipo di servizio svolto. Purtroppo non è così.

Dal 3 luglio u.s., infatti, data di entrata in vigore del nuovo accordo, si sono rilevate, all'atto della rendicontazione, “inspiegabili” condizioni lesive alle prerogative economiche rispetto ai diritti del personale che, impiegato in vigilanza scalo, contestualmente, partecipa anche a dispositivi di ordine pubblico.

Improvvisamente, per scelte unilaterali che riteniamo arbitrarie e non supportate da norme o accordi sindacali e/o circolari esplicative, è stato “disposto” che l'indennità di ordine pubblico e l'indennità di vigilanza scalo non siano più cumulabili, escludendo dal riconoscimento amministrativo-economico l'indennità di vigilanza scalo qualora la stessa coincida anche con servizi di ordine pubblico.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Per comprendere dove e chi può aver “materializzato” l'impropria iniziativa è necessario esaminare le articolate procedure di rendicontazione e contabilizzazione effettuate per il personale in questione, considerato che la raccolta dati avviene attraverso tre distinti percorsi informatici che, sinteticamente, si rappresentano di seguito: il singolo Posto Polfer registra quotidianamente tutte le indennità sul sistema informativo PS personale che gestisce a livello individuale la posizione di tutto il personale, inviando i suddetti dati al Compartimento Polfer da cui dipende. Quest'ultimo, entro l'ultimo giorno del mese, riversa l'insieme dei dati raccolti sul sistema informatico denominato “cometa”, quest'ultimo amministrato dal Dipartimento della P.S., il quale a sua volta, verificata la correttezza dei dati, li riversa nel sistema informatico GASP – Gestione Amministrativa Servizi Polfer - realizzato dal gruppo FS italiane per la rendicontazione contabile finale da cui scaturisce il pagamento ai singoli aventi diritto.

Orbene, considerato che i dati riversati dal singolo Posto Polfer e dal Compartimento Polfer al sistema informatico “cometa” (amministrato dal Dipartimento) indicano la contabilizzazione delle due indennità (ordine pubblico e vigilanza scalo), appare del tutto evidente, a nostro avviso, che la stortura insista su una scorretta interpretazione della convenzione imposta al sistema informatico “cometa”. Infatti, qualora non dovesse risiedere in tale scorretta indicazione, l'esclusione della cumulabilità delle indennità di vigilanza scalo con quella di ordine pubblico, sarebbe da attribuire al sistema informatico GASP.

Quest'ultimo ente, infatti, altro non dovrebbe fare che corrispondere le somme dovute rispetto a quanto segnalato dal sistema “cometa”. Ne consegue, di converso, che è più facile immaginare che l'esclusione di indennità di ordine pubblico viene fatta dal sistema “cometa”, all'atto in cui trasmette i dati al sistema GASP e poi non recupera le indennità di O.P. che andrebbero corrisposte nelle medesime giornate, per segnalarle al sistema NOI PA.

Si precisa che tali affermazioni traggano origine dal fatto che la non cumulabilità dell'indennità di O.P. è disciplinata dal DPR 5 giugno 1990 n. 147 all'art 10 comma c, dal DPR 31 luglio 2002 n. 164, art. 10 comma 2, dalla circolare esplicativa n. 333-A/9807.G.D.2 del 23 gennaio 1992 e dalla circ. 333-G/Div.II.2624.02-2501.04/AA.GG.200 del 17 luglio 2017.

Da quanto riportato dalle suddette norme, e ribadito nelle richiamate circolari, l'indennità di ordine pubblico non è cumulabile solo con l'indennità di marcia, meccanografica, rischio e servizio esterno.

A rafforzare quanto sinora detto, è bene ricordare che le indicazioni operative, disposte dalle ordinanze del questore, sollecitano incisive e maggiori azioni di controllo e contrasto all'immigrazione clandestina e alla gestione, più in generale, dei flussi migratori, presso le aree dei siti ferroviari, in primis le stazioni, con il fine di rafforzare e incrementare i servizi ordinari previsti dalla specialità Polfer e delineati dalla convenzione sinora richiamata.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Pertanto dette attività coniugano perfettamente le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con quelle di vigilanza scalo indicate dalla convenzione (attività di presenziamento costante e visibile nelle aree di passaggio e in quelle critiche - art 4 convenzione-).

Ciò posto, è evidente che l'omessa cumulabilità dell'indennità di ordine pubblico con l'indennità di vigilanza scalo, procura agli operatori Polfer un ulteriore e paradossale danno.

Infatti in caso di infortunio o lesioni fisiche nell'ambito dell'area ferroviaria gli operatori in servizio, ancorché impiegati anche per quelli di O.P. in forza dell'ordinanza del Questore, sarebbero esclusi dalla polizza assicurativa indennizzante prevista dalla convenzione (art. 8) in quanto non risulterebbe, come in realtà è impiegato in servizio di vigilanza scalo considerato che tale attestazione passa attraverso l'erogazione del compenso previsto per tale servizio.

Per quanto sin qui rappresentato appare urgente e non differibile promuovere immediatamente ogni utile iniziativa volta a sanare il dannoso "inconveniente" al fine di ripristinare e applicare la consolidata normativa contrattuale in materia di cumulabilità, inerente gli istituti sinora richiamati.

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Felice Romano